



Direzione Agricoltura e cibo
Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

Classificazione:

URCA - GESTIONE FAUNA E
AMBIENTE
Via Corticella 183/6
40128 BOLOGNA
EMAIL: petricci.emilio@libero.it

OGGETTO: Risposta alla richiesta di parere in ordine all'interpretazione dell'articolo 12 comma 5 della legge 157/1992, *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

A seguito della nota dell'U.R.C.A – Gestione Fauna e Ambiente – Gruppo Arcieri, il Settore scrivente ha richiesto un parere al Settore Attività legislativa e consulenza giuridica.

Il parere reso dal Settore Attività legislativa e consulenza giuridica, di cui se ne condividono i contenuti viene sinteticamente riportato:

“Ad avviso del succitato Settore, tenuto conto del tenore letterale della norma, è ragionevole sostenere che il legislatore abbia inteso escludere i cacciatori che praticano l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco dall'opzione sulla forma di caccia prescelta, consentendo loro, pertanto, di potersi spostare dal territorio di caccia programmata alla zona Alpi senza vincolo di scelta.”

“Dalla scelta della forma di caccia specifica sono esentati i cacciatori che praticano l'attività venatoria con il falco o con l'arco. Ad avviso degli scriventi, la scelta del legislatore di non includere l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco tra le forme di caccia da praticare in via esclusiva è ragionevolmente dettata dalla considerazione che tale esercizio venatorio produce un impatto limitato sulle popolazioni selvatiche”.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Alessandra BERTO
*il presente documento è sottoscritto con
firma digitale ai sensi dell'art. 21 del
d.lgs.82/2005*